



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia
AREA VIGILANZA

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE. N. 37 DEL 21/05/2013

OGGETTO: DERUTA, FRAZ. CASALINA, PIAZZA DELLA FONDAZIONE AGRARIA, DOMENICA 26 MAGGIO 2013. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Everardo Aglini, in qualità di presidente dell'AVIS DI BASE DI CASALINA, datata 12/05/2013, acquisita al Prot. Com. al N° 6039 del 14 Maggio 2013, intesa ad ottenere il divieto di circolazione e sosta per i veicoli di ogni genere in Deruta, Fraz. Casalina, Piazza della Fondazione Agraria, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di domenica 26 Maggio 2013, al fine di consentire il regolare svolgimento della XVIII FESTA AVISINA;

RITENUTO necessario provvedere a modificare la viabilità, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

CONSIDERATO che il transito dei veicoli delle Forze di Polizia e dei mezzi di Pubblica Utilità sarà comunque consentito;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA
DEI VEICOLI DI OGNI GENERE
IN DERUTA, FRAZ. CASALINA, PIAZZA DELLA FONDAZIONE AGRARIA
DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 13,00
DI DOMENICA 26 MAGGIO 2013**

DISPONE

- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- Tutta la segnaletica occorrente sarà posta a spese e cura dell'Amministrazione Comunale;

- Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di dare la massima pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale nonché attraverso i consueti modi di diffusione.

A V V E R T E

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, avverso la presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98, DPR 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.
- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, è altresì ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni e con le modalità prescritte dal D.P.R. 495/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

R E N D E N O T O

In ottemperanza al disposto dell'art. 5, ultimo comma, della legge n. 241/1990 che l'unità organizzativa competente, nel cui ambito va individuato il responsabile del procedimento, è l'Ufficio di Polizia Municipale

IL RESPONSABILE
Ten.te Roberto Conti

Deruta, li 21 maggio 2013